





**I REGOLAMENTI PROVINCIALI:
N. 15**



PROVINCIA DI PADOVA

***REGOLAMENTO
PER L'ELEZIONE E
L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI
DEL DIFENSORE CIVICO***



Approvato con D.C.P. in data 22.4.2010 n. 23 reg.

**REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE E L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI
DEL DIFENSORE CIVICO TERRITORIALE**

I N D I C E

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Requisiti per l'eleggibilità
- Art. 3 Ineleggibilità
- Art. 4 Modalità di elezione
- Art. 5 Durata in carica
- Art. 6 Revoca, decadenza, dimissioni
- Art. 7 Rapporti con il Consiglio Provinciale
- Art. 8 Funzioni
- Art. 9 Ambito di intervento
- Art. 10 Poteri istruttori e modalità di esercizio delle funzioni
- Art. 11 Organizzazione dell'ufficio
- Art. 12 Presenza in sede e trattamento economico

Art. 1 - Oggetto

1. Le norme del presente regolamento disciplinano l'elezione, le funzioni e le prerogative del Difensore Civico in attuazione di quanto disposto dall'art. 11 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dagli artt. 37-41 dello Statuto della Provincia.

Art. 2 - Requisiti per l'eleggibilità

1. I candidati, all'atto della presentazione della domanda, debbono possedere almeno uno dei seguenti requisiti soggettivi:
 - a) avvocato iscritto all'Albo professionale da almeno dieci anni;
 - b) magistrato di qualsiasi ordine giudiziario;
 - c) professore universitario in materie giuridiche;
 - d) dirigente delle Amministrazioni centrali o periferiche dello Stato, con esperienza in campo giuridico-amministrativo;
 - e) dirigente degli Enti locali, con esperienza in campo giuridico/amministrativo;
 - f) aver già svolto le funzioni di Difensore Civico comunale, provinciale o regionale per almeno quattro anni.
2. Alla data di presentazione della domanda gli appartenenti alle predette categorie b), c), d), e) debbono essere in quiescenza.
3. Alla data di presentazione della domanda i candidati non debbono aver riportato condanne penali definitive per delitti dolosi.
4. Le candidature a Difensore Civico, corredate da specifico curriculum, dovranno essere presentate dagli interessati in possesso dei requisiti di cui sopra ed in conformità di un avviso che deve essere pubblicato, per estratto, su due quotidiani locali e, per esteso, all'Albo Pretorio on-line sul sito internet dell'Ente, almeno sessanta giorni prima dell'elezione del nuovo Consiglio Provinciale e per tutta la durata del periodo di presentazione delle domande.

Art. 3 - Ineleggibilità

1. Non sono eleggibili a Difensore Civico:
 - i deputati, i senatori e i parlamentari europei;
 - i sindaci, i presidenti di regione e provincia, i consiglieri e assessori regionali, provinciali, comunali o di circoscrizione, i membri degli organi di gestione delle unità sanitarie locali;
 - i membri degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali di partiti politici e associazioni sindacali;
 - i dipendenti provinciali, degli enti locali, istituti, consorzi e aziende vincolati alla Provincia o sottoposti a vigilanza o controllo della stessa;
 - i funzionari statali che operino in uffici che svolgono attività di controllo su atti od organi provinciali ed i funzionari delle Prefetture;
 - gli amministratori di enti ed imprese a partecipazione pubblica nonché i titolari, amministratori e dirigenti di enti, società e imprese vincolati alla Provincia da contratti di opere o di somministrazioni ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Provincia.
2. Il Difensore Civico non può svolgere attività di consulenza tecnica, legale o amministrativa presso la Provincia o gli Enti di cui sopra.

Art. 4 - Modalità di elezione

1. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Provinciale, a scrutinio segreto, con il voto della maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.
2. Qualora nelle prime due votazioni, da tenersi in unica seduta, non venga raggiunta la maggioranza qualificata, a decorrere dalla terza votazione, è richiesta la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. L'elezione deve comunque avvenire entro novanta giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio Provinciale.
4. L'elezione deve essere notificata dal Segretario Generale della Provincia al nuovo Difensore civico entro cinque giorni dall'intervenuta esecutività della relativa deliberazione consiliare o dall'immediata eseguibilità se dichiarata. L'eletto deve formalizzare la propria accettazione entro cinque giorni dal ricevimento della suddetta notifica.

Art. 5 - Durata in carica

1. Il Difensore Civico:
 - a) dura in carica quanto il Consiglio Provinciale che lo ha eletto, scade con la proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio Provinciale ed è rieleggibile per una sola volta;
 - b) opera in regime di prorogatio fino all'elezione del successore e, comunque, non oltre novanta giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio Provinciale;
2. L'incarico può cessare, prima della sua naturale scadenza, per revoca, decadenza, dimissioni o per altro motivo diverso dai precedenti.
3. Nei casi di cui al comma precedente, il Consiglio Provinciale, nell'adunanza successiva a quella in cui sono stati adottati i provvedimenti che hanno determinato la cessazione dall'incarico e comunque entro e non oltre sessanta giorni, procede all'elezione di un nuovo Difensore secondo le procedure previste dal presente regolamento. In questi casi l'Ufficio del Difensore Civico rimane vacante fino all'entrata in carica del nuovo eletto.

Art. 6 - Revoca, decadenza, dimissioni

1. Il Difensore Civico può essere revocato per:
 - gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni;
 - accertata inefficienza o persistente condotta omissiva nell'espletamento dei compiti d'istituto.
2. La mozione di revoca, contenente l'indicazione dettagliata dei motivi su cui si fonda, è proposta al Consiglio Provinciale da almeno un quinto dei consiglieri assegnati.
3. Entro cinque giorni dal deposito della mozione, la stessa deve essere notificata al Difensore Civico che, nei successivi dieci giorni, può presentare le proprie controdeduzioni scritte. Mozione e controdeduzioni sono esaminate contestualmente dal Consiglio Provinciale nella prima seduta utile.
4. La revoca è approvata dal Consiglio Provinciale, con votazione per appello nominale, con le seguenti maggioranze:
 - due terzi dei consiglieri assegnati, se per l'elezione del Difensore Civico si era raggiunta tale maggioranza;
 - maggioranza dei consiglieri assegnati, se l'elezione era avvenuta con detta maggioranza.
5. Il Difensore Civico decade di diritto dalla funzione qualora perda i requisiti di cui all'articolo 2 del presente Regolamento o venga a trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità di cui al precedente articolo 3.
6. Le dimissioni vengono presentate dal Difensore Civico per iscritto al Segretario Generale della Provincia ed acquisite al protocollo.

Art. 7 - Rapporti con il Consiglio Provinciale

1. Entro il mese di marzo di ogni anno il Difensore Civico sottopone al Consiglio Provinciale la relazione sull'attività svolta e sui risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente; detta relazione può anche contenere suggerimenti e proposte per migliorare il funzionamento dell'Amministrazione. L'atto viene pubblicata sul sito internet della Provincia ed inviato al Presidente della Provincia nonché ai Comuni convenzionati.
2. Il Difensore Civico può essere convocato dalle Commissioni Consiliari per avere chiarimenti sull'attività svolta e può chiedere di essere sentito dalle Commissioni stesse.
3. Il Difensore Civico interviene, se richiesto, alle sedute del Consiglio Provinciale.

Art. 8 - Funzioni

1. Il Difensore Civico svolge funzioni di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione Provinciale e dei Comuni convenzionati; ha il compito di intervenire, nei modi e con i poteri previsti dal presente Regolamento, per la tutela dei cittadini e degli stranieri residenti che lamentano abusi, disfunzioni, carenze e ritardi delle Amministrazioni summenzionate al fine di consolidare il rapporto di fiducia tra i cittadini e gli enti locali in questione.
2. Il Difensore Civico svolge anche le funzioni in materia di diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi di cui all'articolo 25, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo le modalità indicate dallo stessa legge.
3. Il Difensore Civico interviene anche nei confronti delle aziende e delle istituzioni dipendenti dalla Provincia, degli enti sottoposti alla vigilanza di questa e dei concessionari di pubblici servizi della Provincia e dei Comuni convenzionati.
4. Il Difensore Civico, per motivi sopravvenuti, può chiedere il riesame di provvedimenti della Provincia e dei Comuni convenzionati.
5. Il Difensore Civico, inoltre, può esercitare le sue funzioni a favore dei Comuni del territorio provinciale che ne facciano richiesta e che, a tal fine, abbiano stipulato una convenzione con la Provincia su schema approvato dal Consiglio Provinciale contenente le varie clausole disciplinanti i rapporti tra gli Enti contraenti, compresi quelli finanziari, il Consiglio Provinciale determina la misura del contributo a carico dei Comuni, che può essere diversificato per fasce di popolazione residente.
6. Per ottimizzare il servizio e per una maggiore fruibilità da parte degli utenti, il Consiglio Provinciale individua fra le Amministrazioni di cui al comma precedente i "Comuni ospitanti", cioè quei Comuni che mettono a disposizione del Difensore Civico Provinciale la propria sede per il ricevimento sia dei cittadini del proprio territorio che di altri Comuni denominati "Comuni ospitati".
7. Il Difensore Civico Territoriale esercita anche il ruolo di garante dei diritti fondamentali delle persone sottoposte a misure limitative della libertà personale. Il compito primario relativo a tale funzione è quello di promuovere, con contestuali funzioni d'osservazione e vigilanza indiretta, anche attraverso il raccordo con le realtà no profit operanti nel settore, l'esercizio dei diritti, le opportunità di partecipazione alla vita civile e la fruizione dei servizi degli enti locali da parte delle persone limitate nella libertà personale, maggiorenni o minorenni, residenti, domiciliate o dimoranti nel territorio della provincia di Padova, italiane o straniere, con particolare riferimento ai diritti fondamentali, quali la tutela della salute, il lavoro e la formazione, tenendo conto della loro condizione di restrizione. L'attivazione delle funzioni di cui al presente comma è subordinata alla stipula di un'apposita convenzione fra l'Amministrazione Provinciale e l'Amministrazione penitenziaria, anche coinvolgendo i comuni maggiormente interessati.
8. Le funzioni del Difensore Civico sono svolte in piena libertà ed autonomia e non sono sottoposte ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale da parte degli organi della Provincia o dei Comuni convenzionati.

9. Gli interventi del Difensore Civico hanno luogo sia su istanza di singoli od associati che di enti privati ed organizzazioni che abbiano diretto interesse al procedimento.
10. La Provincia fornisce idonea pubblicità sulla figura e sul ruolo del Difensore Civico nonché sui comuni convenzionati.
11. Il Difensore Civico eroga all'utenza un servizio a carattere gratuito.

Art. 9 - Ambito d'intervento

1. Il Difensore Civico interviene per iniziativa propria o su richiesta sottoscritta dall'utente.
2. I cittadini che abbiano in corso un procedimento presso gli uffici dell'Amministrazione Provinciale o Comunale convenzionata con la Provincia, per poter ottenere l'intervento del Difensore Civico devono prima chiedere per iscritto notizie sullo stato del procedimento all'ufficio competente; trascorsi trenta giorni senza che abbiano ricevuto risposta oppure ne abbiano ricevuta una da essi ritenuta insoddisfacente, possono chiedere l'intervento del Difensore Civico.
3. Il Difensore Civico non può intervenire su richiesta dei seguenti soggetti: residenti in Comuni che non hanno sottoscritto la convenzione con la Provincia, ad eccezione delle questioni riguardanti procedimenti presso gli uffici della Provincia o presso gli Uffici di Comuni convenzionati; pubbliche amministrazioni statali o locali; consiglieri provinciali o comunali, salvo che per questioni attinenti l'accesso agli atti di cui all'art. 43 del D.Lgs. n. 267/2000.
4. La richiesta di intervento al Difensore Civico non esclude per i cittadini interessati la facoltà di avvalersi, anche contemporaneamente, dei ricorsi amministrativi previsti dalle leggi statali o regionali né esclude, limita o pregiudica in alcun modo il diritto dei cittadini stessi di adire gli organi di giustizia ordinaria e amministrativa.
5. Il Difensore Civico deve sempre fornire una risposta motivata.
6. Sono escluse dall'ambito di intervento del Difensore Civico tutte le richieste non concernenti atti della Provincia o dei Comuni convenzionati, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 8 del presente Regolamento.

Art. 10 - Poteri istruttori e modalità di esercizio delle funzioni

1. Il Difensore Civico, nell'esercizio delle proprie funzioni, dispone dei seguenti poteri istruttori:
 - può sentire direttamente i dirigenti o i responsabili dei procedimenti in ordine a quanto sopra;
 - può recarsi di persona presso gli Uffici per prendere visione o chiedere l'estrazione di copia degli atti o chiedere al Responsabile del procedimento notizie, chiarimenti e documenti, in conformità alle norme sul diritto di accesso di cui alla Legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - può utilizzare i sistemi informativi e telematici della Provincia per avere elementi conoscitivi sullo stato dei procedimenti;
2. Il Dirigente o il responsabile del procedimento ha l'obbligo di rispondere alle richieste del Difensore Civico entro trenta giorni dal ricevimento.
3. Nel caso di mancata risposta, oppure se questa non sia ritenuta soddisfacente, o se il relativo procedimento comunque non si conclude entro la scadenza dei termini procedurali previsti e disciplinati dall'Ente interessato, il Difensore Civico trasmette un sollecito scritto con l'indicazione di un termine per la risposta o per la conclusione del procedimento medesimo. Trascorso inutilmente anche detto termine, od in caso di risposta non conforme ai principi di imparzialità e buon andamento dell'Amministrazione, il Difensore Civico ne dà segnalazione ai competenti organi istituzionali dell'Ente per ottenere il riesame dell'atto o l'eliminazione delle irregolarità riscontrate e per l'eventuale avvio dei procedimenti disciplinari di competenza dell'Ente medesimo.

4. Qualora siano previsti dalla legge poteri surrogatori di altri organi o enti, il Difensore Civico comunica quanto riscontrato per i provvedimenti di competenza.
5. Il Difensore Civico può segnalare nelle sue relazioni le eventuali mancate risposte ai propri inviti.
6. Acquisite tutte le informazioni utili e compiuto il necessario esame, il Difensore Civico conclude il procedimento in uno o più dei seguenti modi:
 - comunicando per iscritto il proprio parere al richiedente l'intervento;
 - assegnando al responsabile del procedimento, in caso di ritardo, un ulteriore periodo temporale entro il quale provvedere;
 - segnalando al Presidente e al Segretario Generale o al Sindaco e al Segretario Comunale interessato le disfunzioni, gli abusi, le carenze di volta in volta riscontrati.
7. Nel caso in cui l'intervento non ottenga esito favorevole, il Difensore Civico ne dà comunicazione all'interessato e lo informa delle azioni che possono essere promosse in sede amministrativa o giurisdizionale.
8. Al Difensore Civico non può essere opposto il divieto d'accesso agli atti e alle informazioni, salvo i casi specifici espressamente previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
9. Il Difensore Civico è tenuto al segreto d'ufficio per gli atti o le notizie di cui sia venuto a conoscenza in relazione al mandato conferitogli, anche dopo la cessazione dalla carica.
10. Qualora al Difensore Civico vengano riferiti ritardi, disfunzioni o disservizi di altro ente, organo o servizio pubblico che incidano sulle funzioni della Provincia o dei Comuni convenzionati, provvede a rendere edotti del fatto gli organi istituzionali di questi ultimi invitando i medesimi a segnalare la circostanza all'ente, organo o servizio pubblico interessato e promuovendo forme di collaborazione adeguate per la soluzione del caso.
11. In ogni caso, qualora nell'esercizio delle sue funzioni il Difensore Civico venga a conoscenza di fatti costituenti reato, ha l'obbligo di riferirne all'Autorità giudiziaria.

Art. 11 - Organizzazione dell'ufficio

1. Il Difensore Civico ha sede negli uffici messi a disposizione dalla Provincia di Padova ed opera nell'ambito di apposita ed autonoma struttura denominata "Ufficio del Difensore Civico Territoriale".
2. La Provincia mette a disposizione dell'Ufficio del Difensore Civico sufficiente ed idoneo personale unitamente ai locali ed ai mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni istituzionali del medesimo.
3. La gestione amministrativa del servizio è affidata ad un dirigente o ad un dipendente di categoria D della Provincia.
4. Le spese per i locali, per il personale e quant'altro necessario per il funzionamento del suo ufficio sono a carico del bilancio provinciale.
5. Il Personale assegnato all'Ufficio del Difensore Civico è tenuto al segreto d'ufficio per i fatti e gli atti venuti a sua conoscenza nell'esercizio delle proprie mansioni.
6. Gli Enti di cui all'articolo 8, comma 4, del presente Regolamento, cioè i Comuni convenzionati, provvederanno affinché in ogni ufficio siano assicurate informazioni ai cittadini circa le modalità di accesso al Difensore Civico.

Art. 12 - Presenza in sede e trattamento economico

1. Il Difensore Civico garantisce la sua personale presenza almeno tre volte la settimana.
2. Nel caso di esercizio delle funzioni a favore dei Comuni convenzionati, il Difensore Civico garantisce la sua presenza presso i Comuni ospitanti nel rispetto di apposito calendario

potendo eventualmente avvalersi di collaboratori del proprio ufficio.

3. Al Difensore Civico spetta un'indennità di funzione mensile pari al 50% (cinquanta per cento) di quella prevista per gli Assessori provinciali, ex art. 82, comma 1, primo capoverso D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Al Difensore Civico spetta inoltre il rimborso delle spese di viaggio nonché un rimborso forfetario onnicomprensivo per le altre spese, ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Nel caso di successive variazioni alle norme del D.Lgs. n. 267/2000 nonché di sopravvenuta diversa legislazione, le disposizioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 s'intendono automaticamente adeguate.

6. Per la copertura degli oneri relativi è istituito apposito capitolo di spesa nel bilancio della Provincia.